SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 12 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno. Pag. 4

DECRETO 3 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Udine . . . . Pag. 4

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 30 giugno 2000.

Istituzione di nuove serie di buoni postali fruttiferi . Pag. 5

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 13 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Montenero» a r.l., in Guidonia . . . . Pag. 6

DECRETO 14 giugno 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . Pag. 7

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 luglio 2000.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 3062) . . . . Pag. 8

ORDINANZA 6 luglio 2000.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nella città di Milano, determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue. (Ordinanza n. 3063) . . . . Pag. 11

ORDINANZA 6 luglio 2000.

Disposizioni per la ripresa delle riscossioni dei tributi e contributi sospesi in conseguenza di calamità naturali verificatesi nelle regioni Marche, Umbria, Campania, Calabria, Basilicata, Toscana e Liguria. (Ordinanza n. 3064). . . . . Pag. 12

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Concessione di abilitazione, al «Centro raccolta valute», ad effettare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197 . . . . Pag. 12

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Modificazioni allo statuto della Fondazione I.G. Students. Pag. 12

Modificazione allo statuto dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani . . . . Pag. 12

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige, Laborfonds», in Bolzano . . . . Pag. 12

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Istituto agrario San Michele all'Adige», in Trento, a condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . . Pag. 13

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Studio agronomico gestione ambiente SAGEA soc. coop. a r.l.», in Alba, a condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 13

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Consorzio interregionale servizi agricoli collettivi - CISAC società cooperativa a r.l.», in Ferrara, a condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 13

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Cerzoo - Centro ricerche per la zootecnica e l'ambiente», in S. Bomico, a condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 13

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Cerzoo - Centro ricerche per la zootecnia e l'ambiente», in S. Bomico, a condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari. Pag. 14

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Istituto sperimentale per la patologia vegetale», in Roma, a condurre prove ufficiali di campo di efficacia e dei residui dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 14

Approvazione del disciplinare per l'etichettatura delle carni bovine e revoca del marchio di qualità 5R. . . . . Pag. 14

Approvazione del disciplinare di etichettatura delle carni bovine e revoca del marchio di qualità CO.AL.VI - razza piemontese. . . . . Pag. 15

Approvazione del disciplinare di etichettatura delle carni bovine e revoca del marchio di qualità CO.NA.ZO. Pag. 15

Approvazione del disciplinare di etichettatura delle carni bovine e revoca del marchio carne bovina doc . . . . Pag. 15

Approvazione del nuovo statuto sociale adottato dall'Unione nazionale fra le associazioni dei produttori di ovi-caprini (UNAPOC) . . . . Pag. 15

Università «G. D'Annunzio di Chieti»: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento, facoltà di economia. . . . Pag. 15

Università «Vita-Salute San Raffaele» di Milano:

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 15

Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . Pag. 17

Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . Pag. 18

Regione autonoma Trentino-Alto Adige:

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa sociale E. Mancipa S.C.A.R.L.» soc. coop. a r.l., in Trento . . . . Pag. 20

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Levico Terme promozioni» soc. coop. a r.l., in Levico Terme. . . . . Pag. 20

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 111

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 2000 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

00A8265

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nel quarto trimestre 1999, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nell'anno 1999, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

00A2101-00A2102

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LE MARCHE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto l'art. 33 della legge n. 28 del 18 febbraio 1999;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Ancona ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno per il giorno 6 giugno 2000, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, per interventi di manutenzione evolutiva delle architetture tecnologiche dipartimentali;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno per il giorno 6 giugno 2000, dalle ore 14,30 alle ore 16,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 12 giugno 2000

Il direttore regionale: DE MUTIIS

00A9344

DECRETO 3 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Udine.

IL DIRETTORE
COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO
E FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota 26 giugno 2000, n. 23466 dell'ufficio del territorio di Udine con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del predetto ufficio con il blocco di tutte le attività di sportello catastale;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio dal 12 giugno al 15 giugno 2000, relativamente al blocco di tutte le attività di sportello catastale, è da attribuirsi ai lavori afferenti il piano di ammodernamento del sistema informativo catastale;

Ritenuto che la sopra indicata causa, deve considerarsi evento eccezionale;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Udine - attività di sportello catastale - è accertato dal giorno 12 giugno 2000 al giorno 15 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 3 luglio 2000

Il direttore: IANNÌ

00A9343

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 giugno 2000.

Istituzione di nuove serie di buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il libro III, titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;

Visto il titolo VI del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, e successive modificazioni;

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane. (Deliberazione n. 244/1997)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 2, comma 2, che stabilisce, tra l'altro, che le condizioni dei buoni postali fruttiferi sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, e l'art. 6;

Visto il decreto 22 febbraio 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante: «Istituzione di nuove serie di buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2000;

Visto il provvedimento 15 aprile 1997 del Segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro, recante: «Modificazione alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997;

Visto il decreto 8 ottobre 1998 del Segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro recante: «Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 ottobre 1998;

Visto il decreto 21 dicembre 1998 del Segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro recante: «Modificazioni alle caratteristiche tecniche dei nuovi buoni postali fruttiferi in euro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998;

Preso atto che non sono stati ancora adottati i decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei buoni postali fruttiferi, per cui, a norma dell'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, continuano ad applicarsi, per quanto non espressamente previsto dal medesimo decreto, le disposizioni recate dal citato testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dal suo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Ritenuto di adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla determinazione dei tassi di interesse sulle nuove emissioni dei buoni postali fruttiferi;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi contraddistinta con la lettera «Z», i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, aventi i saggi di interesse lordi indicati nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

I buoni della nuova serie ordinaria «Z» sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 e 5.000.000.

Art. 3.

Sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria contraddistinta con la lettera «Z», i buoni delle precedenti serie ordinarie emessi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi «a termine» contraddistinta con le lettere «CE», i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

I buoni della nuova serie speciale «CE» hanno la durata di sette o dieci anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 40 per cento o al 65 per cento del capitale sottoscritto.

Qualora venisse richiesto il rimborso dei buoni di cui al precedente comma, prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le misure dei tassi lordi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera «Z», diminuiti di 25 centesimi.

Art. 5.

I buoni della nuova serie speciale «CE» sono emessi in euro nei tagli da 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000.

Art. 6.

Deve intendersi soppressa la frase: «L'importo raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data dell'emissione.», riportata nel verso dei buoni postali fruttiferi della serie speciale «a termine» e prevista dall'allegato *B*, del provvedimento 15 aprile 1997 del Segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro recante: «Modificazione alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997.

Art. 7.

Sono a tutti gli effetti buoni della nuova serie speciale «CE», i buoni delle precedenti serie speciali «a termine» emessi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2000

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI DELLA SERIE ORDINARIA CONTRADDISTINTA DALLA LETTERA «Z»

	Saggio di interesse lordo
1° anno	4,50%
2° anno	4,50%
3° anno	4,50%
4° anno	4,50%
5° anno	4,50%
6° anno	5,25%
7° anno	5,25%
8° anno	5,25%
9° anno	5,25%
10° anno	5,25%
11° anno	5,75%
12° anno	5,75%
13° anno	5,75%
14° anno	5,75%
15° anno	5,75%
16° anno	6,50%
17° anno	6,50%
18° anno	6,50%
19° anno	6,50%
20° anno	6,50%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

dal 21° anno	0,50%

dal 21° anno e fino al compimento del 30° anno solare successivo a quello di emissione del buono, viene corrisposto un interesse semplice.

00A9345

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Montenero» a r.l., in Guidonia.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 12 aprile 1988 la società cooperativa «Montenero» a r.l. con sede in Guidonia è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Eliseo Antonelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 1629 del 14 marzo 2000 con la quale il MLPS - Direzione generale della cooperazione div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato e considerato che le eventuali pendenze patrimoniali, dato il tempo trascorso, possono considerarsi estinte, emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Montenero» a r.l., con sede in Guidonia (Roma) via Montenero 12, costituita in data 3 luglio 1978 con rogito notaio dott. Giulio Cianci, repertorio n. 258711, registro società n. 2569/78 tribunale di Roma, BUSC n. 24538 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 13 giugno 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A9353

DECRETO 14 giugno 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

Visto il parere del 22 maggio 2000 espresso dalla Commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, protocollo n. 1815 del 31 maggio 2000;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù anche dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa agricola C.A.P.A.V. a r.l., con sede nel comune di Vieste, costituita per rogito notaio Pompilio Masserelli in data 23 ottobre 1974 repertorio n. 26038, tribunale di Foggia, R.S./I. 3204, posizione BUSC n. 1503/135429;

società cooperativa agricola La Quercia a r.l., con sede nel comune di Deliceto, costituita per rogito notaio Marino S. Romagnoli in data 12 marzo 1984, repertorio n. 14208, tribunale di Foggia, R.S./I. 6443, posizione BUSC n. 2933/203959;

società cooperativa mista Cereali Daunia a r.l., con sede nel comune di Lucera, costituita per rogito notaio Francesco Di Bitonto in data 2 maggio 1994, repertorio n. 41409, tribunale di Lucera, R.S./I. 3290, posizione BUSC n. 4453/267645;

società cooperativa di produzione e lavoro Consorzio di vigilanza rurale a r.l., con sede nel comune di Vieste, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Petrera in data 23 gennaio 1997, reprtotio n. 1928, tribunale di Foggia, R.S./I. 518677, posizione BUSC n. 4781/284984.

Foggia, 14 giugno 2000

Il direttore: CAFAGNA

00A9354

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 luglio 2000.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 3062).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
E PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nella regione Calabria è stato prorogato fino al 31 dicembre 2001;

Viste le ordinanze n. 2696 del 21 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 in data 25 ottobre 1927, n. 2707 del 7 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 in data 14 novembre 1997, n. 2856 del 1° ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 in data 9 ottobre 1998, n. 2881 del 30 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 in data 5 dicembre 1998 e n. 2984 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 in data 7 giugno 1999;

Considerato che permangono situazioni oggettive di rischio ambientale a causa dei ritardi nell'esecuzione degli interventi diretti al superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti e della tutela delle acque;

Vista la relazione della commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse ed in modo particolare alle pagine 24, 25 e 31;

Vista la nota n. 15713 del 27 dicembre 1999 con la quale il commissario delegato - presidente della regione Calabria chiede la proroga per un ulteriore anno dello stato di emergenza determinatosi nel territorio della regione Calabria nel settore della gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nonché in materia di bonifica dei siti inquinati e di tutela delle acque;

Vista la nota n. 5389 del 12 giugno 2000 con la quale il presidente della regione Calabria chiede la proroga dello stato di emergenza in atto in quel territorio regionale fino al 31 dicembre 2001 e fa presente, tra l'altro, che qualora venga confermata l'erogazione del contributo cosiddetto CIP 6/92 potranno essere aperti i cantieri per realizzare gli impianti dei sistemi integrati «Calabria Nord» e «Calabria Sud»;

Ritenuto pertanto necessario, indispensabile e inevitabile avviare con urgenza tutti gli interventi idonei a ridurre e scongiurare la comprovata grave situazione di rischio ambientale in atto nel territorio della regione Calabria;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Calabria giusta nota n. 7302 in data 5 luglio 2000;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente giusta nota n. 9149 in data 5 luglio 2000;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. I poteri conferiti al commissario delegato - presidente della regione Calabria, con le ordinanze n. 2696 del 21 ottobre 1997, n. 2856 del 1° ottobre 1998, n. 2881 del 30 novembre 1998 e n. 2984 del 31 maggio 1999 sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza e sono integrati con quelli disposti dalla presente ordinanza.

2. Il commissario delegato predispone il piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Il commissario delegato provvede, altresì, all'adeguamento del programma di interventi di emergenza di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2881 del 30 novembre 1998, integrandolo sulla base del criteri di massima sicurezza sanitaria ed ambientale, definiti dal Ministero dell'ambiente.

Art. 2.

1. Il punto 3.11, del comma 3, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997 è soppresso.

2. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2856 del 1° ottobre 1998, il periodo compreso tra le parole «La stipula dei contratti ...» e le parole «... commercio e artigianato» è soppresso.

3. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2856 del 1° ottobre 1998 il primo periodo è soppresso e sostituito dal seguente: «La S.p.a. ENEL è tenuta a stipulare, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dei contratti di cui al precedente comma 1, convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/92, e secondo le modalità di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara di cui al predetto

comma 1, con operatori industriali che stipulino con il commissario delegato - presidente della regione Calabria i contratti sopracitati.»

4. In coda all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2856 del 1° ottobre 1998, è aggiunto il seguente periodo: «La S.p.a. ENEL è, altresì, tenuta a progettare ed eseguire, con oneri a carico dei predetti operatori, la linea di allacciamento tra l'impianto dedicato per la produzione di energia mediante l'impiego di combustibile derivato da rifiuti e la rete nazionale, nel termine di ventiquattro mesi decorrenti dalla concessione di tutte le autorizzazioni necessarie».

5. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2856 del 1° ottobre 1998 dopo le parole «dell'E.N.E.A.» sono aggiunte le seguenti: «o di altre strutture pubbliche o società specializzate a totale capitale pubblico».

6. Al comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2856 del 1° ottobre 1998, così come sostituito dall'art. 3, comma 4, dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999, le parole «per la predisposizione dell'accordo di programma di cui al precedente comma 1» sono soppresse.

7. All'art. 2, comma 1, punto 1.4, dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999, le parole «31 dicembre 1999» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «30 luglio 2000» e dopo il punto 1.17, è aggiunto il seguente: «1.18 la formazione e l'informazione ambientale, e la promozione del rispetto dei valori naturali ed ambientali».

8. Al secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999 prima delle parole «anche tramite» sono aggiunte le seguenti «che promuove e organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani nonché la costituzione delle forme e dei modi della cooperazione tra i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

9. All'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999 le parole «a seguito della stipula dell'accordo di programma di cui al comma 1» sono soppresse.

Art. 3.

1. Il commissario delegato dispone un contributo a carico dei comuni conferitori di RSU ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti per la produzione di energia, nonché dispone la realizzazione di opere di risanamento ambientale ed infrastrutturali. Detto contributo, stabilito nella misura di 10 lire per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti di produzione di CDR, sarà erogato nella misura di 5 lire per chilogrammo ai comuni sede di impianto di produzione di CDR e nella misura di 5 lire per chilogrammo ai comuni sede di impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti.

2. Il commissario delegato realizza, avvalendosi delle risorse ad esso assegnate, nonché dei poteri e delle deroghe previste dalle ordinanze n. 2696 del 21 ottobre 1997 e n. 2984 del 31 maggio 1999, le infrastrutture di collegamento e di mitigazione ambientale degli impianti di produzione e di utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti.

Art. 4.

1. Al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti da conferire in discarica, il commissario delegato dispone, a carico dei soggetti gestori delle discariche, la riduzione e successivamente il divieto di conferimento di qualsiasi tipo di imballaggi primari, secondari e terziari, della sostanza organica, dei rifiuti inerti, dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli nonché dei rifiuti assimilati ed assimilabili sottoposti a procedure semplificate di recupero ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione allo sviluppo della raccolta differenziata. Allo stesso fine, il commissario delegato dispone gli strumenti amministrativi per assicurare il conferimento separato da parte dei singoli produttori di rifiuti, in coordinamento con le iniziative di raccolta differenziata avviate dai comuni ovvero, in sostituzione dei medesimi, dal commissario delegato.

Art. 5.

1. Il commissario delegato, in materia di bonifiche in luogo dei comuni e della regione, approva le misure di messa in sicurezza d'emergenza, i piani di caratterizzazione, i progetti preliminari ed i progetti definitivi, dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche ivi compresi i litorali ed i sedimenti marini, realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica, interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, applicando quanto disposto dall'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; svolge, altresì, le attività di progettazione, nel caso di cui all'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471. Per la verifica dell'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, per la fissazione delle prescrizioni e degli interventi integrativi, per l'approvazione del progetto di caratterizzazione, del progetto preliminare e definitivo di bonifica relativi agli interventi di bonifica dei siti definiti di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si applicano le disposizioni dell'art. 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e degli articoli 9, 10 e 15 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.

2. Per le attività di cui al precedente comma 1, il commissario delegato, oltre alle deroghe previste dalle ordinanze n. 2696 del 21 ottobre 1997 e n. 2984 del 31 maggio 1999, può derogare all'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.

Art. 6.

1. Il Ministero dell'ambiente, per le attività di competenza connesse alle situazioni di emergenza e nei suoi limiti temporali, si avvale di cinque unità di personale, poste a tal fine in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, identificate tra i dipendenti delle amministrazione dello Stato, dei servizi tecnici dello Stato, degli organi tecnici e delle agenzie dello Stato e delle regioni, quali l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia nazionale e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, l'Ente nazionale per l'energia e l'ambiente, nonché degli enti pubblici anche economici, delle società a partecipazione pubblica, anche in liquidazione. Tale personale è messo a disposizione del Ministero dell'ambiente non oltre venti giorni dalla richiesta.

2. Il Ministero dell'ambiente, per le medesime finalità e negli stessi limiti temporali di cui al precedente comma 1, si avvale inoltre di cinque esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali viene corrisposta una indennità pari a quella prevista per gli esperti di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convenute con legge 3 agosto 1998, n. 267.

3. Gli oneri relativi alle spese di personale da rimborsare alle amministrazioni di appartenenza sono posti a carico, nei limiti degli stanziamenti previsti, della U.P.B. 4.1.1.0 - funzionamento - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le indennità da corrispondere agli esperti e le spese per il lavoro straordinario del personale di cui ai precedenti commi 1 e 2, da corrispondersi nel limite massimo di 70 ore mensili, sono erogate dal commissario delegato - presidente della regione Calabria, nel limite delle risorse già autorizzate delle precedenti ordinanze in materia.

4. Il Ministero dell'ambiente per le attività di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale del contingente del personale e degli esperti di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come integrato dall'art. 10, comma 4, della ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dall'art. 1, comma 17, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 nonché dall'ordinanza n. 3032 del 21 gennaio 1999, con le medesime modalità previste dall'art. 12, comma 3, della citata ordinanza n. 2948.

5. L'utilizzazione del personale di cui al precedente comma 1, anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio. Tra le norme procedurali derogate sono comprese l'art. 58, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

1. Nelle more della redazione del piano di spandimento delle acque di vegetazione da parte della regione Calabria sono trasferite al commissario delegato le competenze di cui all'art. 7 della legge 11 novembre 1996, n. 574.

2. Il commissario delegato può realizzare, nelle more della definizione del programma degli interventi di emergenza di cui all'art. 1, comma 2, della presente ordinanza, nel rispetto dei criteri di massima sicurezza sanitaria ed ambientale, previa intesa del Ministro dell'ambiente sui singoli progetti, gli interventi nei settori delle fognature, della collettazione, della depurazione, del riutilizzo e recapito delle acque depurate già finanziati, ovvero il cui finanziamento sia previsto dall'accordo di programma quadro per il ciclo integrato delle acque, sottoscritto in data 27 ottobre 1999, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma Stato-regione Calabria del 19 ottobre 1999, dagli aggiornamenti del medesimo o da altri strumenti di programmazione.

Art. 8.

1. Il commissario delegato, per l'attuazione degli interventi affidatigli, si avvale del Commissario del Governo nella regione Calabria in qualità di vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e coordina i controlli su tutto il territorio regionale, e del sub commissario già nominato ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999. Al vice commissario ed al sub commissario è attribuito un compenso che sarà determinato con successivo decreto del Ministro dell'ambiente.

2. Il commissario delegato, per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 1 costituisce una nuova struttura utilizzando fino a un massimo di 55 unità, dotate di specifiche professionalità, scelte tra il personale delle amministrazioni e degli enti di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997, cui sarà corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso determinato ai sensi delle precedenti ordinanze e di esperti in numero non superiore a quello previsto dal precedente art. 6, comma 2, da retribuire secondo le medesime modalità.

3. L'attività della commissione scientifica di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997 è prorogata fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Art. 9.

1. Per l'esecuzione degli interventi affidatigli il commissario delegato può derogare, ove necessario, alle seguenti norme nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, oltre a quelle già previste nelle precedenti ordinanze:

legge 14 novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 12 e art. 3, commi 1 e 7;

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, art. 3, comma 12 e art. 15;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

legge regionale della Calabria 12 aprile 1990, n. 23, art. 6, comma 2, lettera *b)*.

2. Il commissario delegato può impegnare le somme relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.

Art. 10.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato - presidente della regione Calabria fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza, ad eccezione dell'ordinanza n. 2707 del 7 novembre 1997.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A9874

ORDINANZA 6 luglio 2000.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nella città di Milano, determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue. (Ordinanza n. 3063).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
E PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'ordinanza n. 3041 del 19 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2000;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente giusta nota n. GAB/2000/9171 in data 6 luglio 2000;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco del comune di Milano è nominato commissario delegato. Allo stesso sono attribuiti, fino alla scadenza dello stato di emergenza i poteri già conferiti al prefetto di Milano con l'ordinanza n. 3041 del 19 febbraio 2000. Il sindaco del comune di Milano subentra in tutte le attività poste in essere dalla precedente gestione commissariale.

Art. 2.

1. La contabilità speciale già aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato di Milano intestata al commissario delegato - prefetto di Milano per gli interventi di emergenza nel settore della depurazione delle acque reflue del comune di Milano è estinta e le relative disponibilità sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, sulla nuova contabilità speciale intestata al commissario delegato - sindaco del comune di Milano, ricorrendo, ai fini del trasferimento dei fondi e della rendicontazione delle spese alle procedure già previste dagli articoli 2, 3, 4, e 5 della legge 3 marzo 1960, n. 169.

Art. 3.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato - prefetto di Milano fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A9872

ORDINANZA 6 luglio 2000.

Disposizioni per la ripresa delle riscossioni dei tributi e contributi sospesi in conseguenza di calamità naturali verificatesi nelle regioni Marche, Umbria, Campania, Calabria, Basilicata, Toscana e Liguria. (Ordinanza n. 3064).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
E PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1999, concernente la proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamità naturali conseguenti a terremoti;

Viste le ordinanze n. 2779 del 31 marzo 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998, n. 2908 del 30 dicembre 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1999;

Ravvisata di qualificare le modalità per la ripresa della riscossione dei contributi e tributi sospesi;

Sentiti i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il recupero dei contributi e tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui all'ordinanza n. 2779/1998 decorre dal 1° gennaio 2001; parimenti per le sospensioni autorizzate dall'ordinanza n. 2908/98 il recupero decorre dal 1° giugno 2001. La riscossione avviene con una rateizzazione pari a cinque volte il periodo di durata della sospensione stessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A9873

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concessione di abilitazione, al «Centro raccolta valute», ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Con decreto ministeriale n. 35 - 197/ab del 19 giugno 2000, è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla «Centro raccolta valute s.z.».

00A9356

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto della Fondazione I.G. Students

Con decreto ministeriale 19 giugno 2000 è stato approvato il nuovo testo dello statuto della Fondazione I.G. Students.

00A9333

Modificazione allo statuto dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani

Con decreto interministeriale in data 28 marzo 2000 sono state approvate le modifiche agli articoli 5 e 6 dello statuto dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

00A9338

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige, Laborfonds», in Bolzano.

Con decreto ministeriale 14 giugno 2000, all'associazione «Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige» in forma abbreviata Laborfonds, con sede a Bolzano, via Portici n. 9, è riconosciuta la personalità giuridica.

00A9328

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Istituto agrario San Michele all'Adige», in Trento, a condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 32599 del 6 giugno 2000 la ditta Istituto agrario San Michele all'Adige, con sede legale in Trento, via E. Mach 1, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture ornamentali;

colture orticole;

conservazione post-raccolta;

entomologia;

patologia vegetale;

apicoltura.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per tre anni a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo, n. 194/1995).

00A9322

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Studio agronomico gestione ambiente SAGEA soc. coop. a r.l.», in Alba, a condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 32365 del 22 maggio 2000 la ditta Studio agronomico gestione ambiente SAGEA società cooperativa a r.l., con sede legale in Alba, Corso canale n. 10, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia delle sementi;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale;

regolatori di crescita;

minivinificazione;

colture in vivaio.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi di pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione sull'accumulo di residui nel terreno (di cui all'allegato III, punto 9.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione sul decadimento dei residui nel terreno (di cui all'allegato III, punto 9.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in prodotti trasformati (di cui all'allegato III, punti 8.2 e 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995).

00A9323

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Consorzio interregionale servizi agricoli collettivi - CISAC società cooperativa a r.l.», in Ferrara, a condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 32366 del 22 maggio 2000 la ditta Consorzio interregionale servizi agricoli collettivi - CISAC società cooperativa a r.l., con sede legale in Ferrara, via Renato Hirsch n.19, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture erbacee;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

00A9324

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Cerzoo - Centro ricerche per la zootecnica e l'ambiente», in S. Bomico, a condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 32363 del 22 maggio 2000 la ditta Cerzoo - Centro ricerche per la zootecnica e l'ambiente, con sede legale in S. Bomico, località Possessione di Fondo, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture orticole;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale;

produzioni sementi;

vertebrati dannosi;

zootecnico.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione e dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta e della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi di pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

00A9325

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Cerzoo - Centro ricerche per la zootecnia e l'ambiente», in S. Bomico, a condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 32364 del 22 maggio 2000 la ditta Cerzoo - centro ricerche per la zootecnia e l'ambiente, con sede legale in S. Bomico, località Possessione di Fondo, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree, entomologia;

colture erbacee, patologia vegetale;

colture orticole, produzioni sementi;

conservazione post-raccolta, vertebrati dannosi;

diserbo, zootecnico.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

00A9326

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Istituto sperimentale per la patologia vegetale», in Roma, a condurre prove ufficiali di campo di efficacia e dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 32560 del 6 giugno 2000 la ditta Istituto sperimentale per la patologia vegetale con sede legale in Roma, via C.G. Bertero n. 22, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree, conservazione post-raccolta;

colture erbacee, diserbo;

colture orticole, patologia vegetale;

concia delle sementi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nonchè le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione e dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo, n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei requisiti delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi di pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

00A9327

Approvazione del disciplinare per l'etichettatura delle carni bovine e revoca del marchio di qualità 5R

Con decreto 9 agosto 1999, è stato approvato il disciplinare per l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine del Consorzio produttori carne bovina pregiata delle razze italiane - C.C.B.I. con sede in Perugia. Conseguentemente con decreto 9 agosto 1999 è stato revocato, poichè non più rispondente alla regolamentazione comunitaria in materia, il precedente decreto 5 luglio 1984, con il quale era stato ricosciuto al medesimo consorzio il «marchio di qualità 5R».

00A9334

Approvazione del disciplinare di etichettatura delle carni bovine e revoca del marchio di qualità CO.AL.VI - razza piemontese.

Con decreto 18 aprile 2000, è stato approvato il disciplinare di etichettatura carne bovina del Consorzio allevatori vitelli per la produzione di carni garantite di razza piemontese e suoi incroci - CO.AL.VI. - con sede in Cuneo.

Conseguentemente con decreto 9 maggio 2000, è stato revocato, perché non più rispondente alla regolamentazione comunitaria in materia, il precedente provvedimento 1° marzo 1988, con il quale era stato riconosciuto al medesimo consorzio il «marchio di qualità CO.AL.VI. - razza piemontese».

00A9335

Approvazione del disciplinare di etichettatura delle carni bovine e revoca del marchio di qualità CO.NA.ZO.

Con decreto 18 aprile 2000, è stato approvato il disciplinare di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina del Consorzio nazionale zootecnico - CO.NA.ZO. - con sede in Reggio Emilia.

Conseguentemente con decreto 9 maggio 2000, è stato revocato, poiché non più rispondente alla regolamentazione comunitaria in materia, il precedente decreto 13 marzo 1992, con il quale era stato riconosciuto al medesimo consorzio il «marchio di qualità CO.NA.ZO.».

00A9336

Approvazione del disciplinare di etichettatura delle carni bovine e revoca del marchio carne bovina doc

Con decreto 23 giugno 2000, è stato approvato il disciplinare di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina del Consorzio carne bovina documentata - con sede in Tripoli di S. Giorgio (Mantova).

Conseguentemente con decreto 23 giugno 2000, è stato revocato, poiché non più rispondente alla regolamentazione comunitaria in materia, il precedente decreto 22 giugno 1988, con il quale era stato riconosciuto al medesimo consorzio il marchio di qualità «carne bovina doc».

00A9337

Approvazione del nuovo statuto sociale adottato dall'Unione nazionale fra le associazioni dei produttori di ovi-caprini (UNAPOC).

Con decreto ministeriale n. 02/ASS del 9 giugno 2000 è stato approvato il nuovo statuto sociale della «Unione nazionale fra le associazioni dei produttori di ovi-caprini - UNAPOC», con sede in Roma, via Nazionale n. 172.

Il nuovo statuto è stato adottato con assemblea straordinaria del 19 novembre 1999, redatta dal notaio Giorgio Intersimone, numero di repertorio 164304.

00A9339

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO DI CHIETI»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento, facoltà di economia.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210, del decreto del Presidente della Repubblica 390/1998 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000 e del decreto rettorale n. 691 del 2 giugno 1999 «regolamento di ateneo sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori», dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti e della legge 26 ottobre 1999, n. 370, si comunica che presso la facoltà di economia, è vacante il seguente posto di professore universitario di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

facoltà di economia: settore scientifico-disciplinare A01B «algebra».

Impegno scientifico-didattico: i candidati dovranno avere ampia competenza didattica e specifica competenza nei settori di calcolo combinatorio e degli algoritmi algebrici di ottimizzazione.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di economia sita in Pescara, viale Pindaro, n. 42 - cap 65127 - entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande suddette dovranno essere corredate da: *curriculum* scientifico professionale, elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, pubblicazioni e lavori utili ai fini della valutazione da parte della facoltà secondo i criteri di cui al verbale del consiglio di facoltà del 29 giugno 2000 e nel rispetto dell'impegno didattico di cui al verbale stesso. I soli candidati in servizio presso altri atenei dovranno dichiarare il settore di inquadramento ai sensi dell'art.15 della legge 341/1990, nonchè la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe stipendiale.

Ai docenti trasferiti sarà assegnato lo stesso trattamento economico corrisposto ad un docente di questo Ateneo di pari fascia e con uguali anzianità a regime di impegno.

00A9332

UNIVERSITÀ «VITA-SALUTE SAN RAFFAELE» DI MILANO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge n. 210/1998, e successive modificazioni e integrazioni ed in applicazione del regolamento relativo alle «modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna» dell'Università Vita-Salute S. Raffaele e, viste le delibere del comitato amministrativo del 22 giugno 2000, e del comitato ordinatore del 21 febbraio 2000, si comunica che presso la facoltà di psicologia dell'Università Vita-Salute S. Raffaele è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

M11E «psicologia clinica» - un posto.

L'impegno scientifico è il seguente: il candidato deve possedere una competenza nell'ambito della metodologia di ricerca applicata alla psicologia clinica, con particolare riferimento agli argomenti della validazione di costrutti e di strumenti diagnostici nel campo della personalità e dei disturbi della personalità.

L'impegno didattico è il seguente: il candidato dovrà svolgere attività didattica nell'ambito delle metodiche di ricerca applicata alla psicologia clinica.

Il numero massimo di pubblicazioni da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle domande è pari a cinque.

Possono partecipare all'espletamento della procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento i ricercatori inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto del presente avviso, appartenenti ad università statali o ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato. I candidati dovranno aver prestato servizio presso la sede universitaria di provenienza per almeno tre anni accademici. La domanda può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa al posto anzidetto (si veda allegato *A*), redatte in carta libera nonché ogni ulteriore atto o documento utile ai fini della valutazione comparativa, dovranno essere indirizzati al preside della facoltà di psicologia dell'Università Vita-Salute S. Raffaele e tra-

smessi all'ufficio affari generali - via Olgettina, 58 - 20132 Milano (direttamente, a mezzo fax o a mezzo posta) entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* (fax n. 02/26433803).

Alle domande nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza dell'università di provenienza, dovranno essere allegati:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni (entro il numero massimo sopra indicato) ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660.

Ai fini della valutazione comparativa dei candidati, il consiglio di facoltà deve prendere in considerazione tutti i titoli degli aspiranti al trasferimento.

Il consiglio di facoltà valuta la personalità scientifica del candidato con riferimento al *curriculum* scientifico complessivo, ai titoli espressamente dichiarati, alle pubblicazioni e ai lavori presentati.

Per valutare le pubblicazioni scientifiche si tengono in considerazione i seguenti criteri:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

b) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso;

c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare.

Per i fini di cui sopra è possibile fare ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono, in ogni caso, titoli, se dichiarati, da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

a) l'attività didattica svolta in corsi ufficiali delle università;

b) i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri;

c) altre attività accademiche istituzionali;

d) l'attività in campo clinico, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;

e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Sono comunque valutati tra i titoli dichiarati, oltre a quelli sopra elencati anche i seguenti:

a) i titoli di dottore di ricerca;

b) la fruizione di assegni di ricerca;

c) la partecipazione a programmi di ricerca;

d) la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore previa delibera del comitato amministrativo su proposta del consiglio di facoltà e decorre di norma dal 1º novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico come previsto dall'art. 6, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

Il decreto rettorale di nomina è notificato a tutti i candidati entro venti giorni dall'emanazione.

Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di trasferimento, il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei titoli dichiarati all'atto della domanda anche attraverso dichiarazione di cui all'art. 2 della legge n. 15/1968 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e/o art. 4 della legge n. 15/1968 e art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio affari generali e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa ai fini del trasferimento.

Per quanto non previsto dal presente avviso si applica quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento recante: «Modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché i trasferimenti e la mobilità interna» dell'Università Vita-Salute S. Raffaele che può essere consultato presso l'Ufficio affari generali - Via Olgettina, 58 - 20132 Milano.

ALLEGATO *A*

Al preside della facoltà di psicologia dell'Università Vita-Salute S. Raffaele - Via Olgettina, 58 - MILANO

Il/la sottoscritt.. ....
nat... a .... il ....
residente in .... (provincia di ....)
via .... n. ....., c.a.p. ....,
codice di identificazione personale (codice fiscale) .... ,
chiede di partecipare alla procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento, ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare .... (sigla e titolo del settore) presso la facoltà di ....
pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* ....

A tal fine, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 15/1968 e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:

a) di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza presso l'università di provenienza;

b) di essere cittadino .... ;

c) di essere in godimento dei diritti civili e politici;

d) di non avere riportato condanne penali (1);

e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

f) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari .... ;

g) di eleggere quale recapito, agli effetti della presente procedura di valutazione comparativa, in .... c.a.p. ....
via .... , n. ...., (telefono ....)
riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta università ogni eventuale variazione del recapito medesimo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni (entro il numero massimo previsto) ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data, ...

Firma ....

---

(1) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

00A9329

Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge n. 210/1998 e successive modificazioni e integrazioni ed in applicazione del regolamento relativo alle «Modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna» dell'Università Vita-Salute S. Raffaele e, viste le delibere del comitato amministrativo del 22 giugno 2000 e del consiglio di facoltà del 17 maggio 2000 si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute S. Raffaele sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia per i settori scientifico-disciplinari sotto specificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

F11B «Neurologia» - un posto.

L'impegno scientifico è il seguente: il candidato deve avere maturato esperienze nelle diverse tecniche neurofisiologiche cliniche, nella organizzazione e conduzione di trials clinici e nelle patologie demielinizzanti del sistema nervoso centrale e periferico.

L'impegno didattico è il seguente: il candidato deve avere maturato esperienza didattica nelle discipline della neurologia e neurofisiologia clinica.

Il numero massimo di pubblicazioni da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle domande è pari a dieci;

F11A «Psichiatria» - un posto.

L'impegno scientifico è il seguente: il candidato deve avere esperienza nel campo della ricerca neuropsicologica psicofarmacologica e psicofisiologica dello spettro clinico dei disturbi d'ansia e di quelli dell'alimentazione per poter sviluppare innovazione diagnostica e terapeutica nell'area specifica.

L'impegno didattico è il seguente: il candidato deve aver maturato esperienza didattica nella disciplina della psichiatria.

Il numero massimo di pubblicazioni da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle domande è pari a dieci.

Possono partecipare all'espletamento della procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento i professori di seconda fascia inquadrati nei settori scientifico-disciplinari oggetto del presente avviso, appartenenti ad università statali o ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato. I candidati dovranno aver prestato servizio presso la sede universitaria di provenienza per almeno tre anni accademici. La domanda può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa al posto anzidetto (si veda allegato *A*), redatte in carta libera nonché ogni ulteriore atto o documento utile ai fini della valutazione comparativa, dovranno essere indirizzati al preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute S. Raffaele e trasmessi all'ufficio affari generali - Via Olgettina, 58 - 20132 Milano (direttamente, a mezzo fax o a mezzo posta), entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* (fax n. 02/26433803).

Alle domande nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza dell'Università di provenienza, dovranno essere allegati:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni (entro il numero massimo sopra indicato) ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, del decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660.

Ai fini della valutazione comparativa dei candidati, il consiglio di facoltà deve prendere in considerazione tutti i titoli degli aspiranti al trasferimento.

Il consiglio di facoltà valuta la personalità scientifica del candidato con riferimento al *curriculum* scientifico complessivo, ai titoli espressamente dichiarati, alle pubblicazioni e ai lavori presentati.

Per valutare le pubblicazioni scientifiche si tengono in considerazione i seguenti criteri:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

b) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso;

c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare.

Per i fini di cui sopra è possibile fare ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono, in ogni caso, titoli, se dichiarati, da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

a) l'attività didattica svolta in corsi ufficiali delle università;

b) i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri;

c) altre attività accademiche istituzionali;

d) l'attività in campo clinico, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;

e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore previa delibera del comitato amministrativo su proposta del consiglio di facoltà e decorre di norma dal 1º novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico come previsto dall'art. 6, comma 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

Il decreto rettorale di nomina è notificato a tutti i candidati entro venti giorni dall'emanazione.

Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di trasferimento, il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei titoli dichiarati all'atto della domanda anche attraverso dichiarazione di cui all'art. 2 della legge n. 15/1968 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e/o art. 4 della legge n. 15/1968 e art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio affari generali e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa ai fini del trasferimento.

Per quanto non previsto dal presente avviso si applica quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento recante: «Modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché i trasferimenti e la mobilità interna» dell'Università Vita-Salute S. Raffaele che può essere consultato presso l'ufficio affari generali - Via Olgettina, 58 - 20132 Milano.

ALLEGATO *A*

Al preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute S. Raffaele - Via Olgettina, 58 - MILANO

Il/La sottoscritt... ....
nat... a .... il ....
residente in .... (provincia di ....)
via ...., n. ...., c.a.p. ...., codice di identificazione personale (codice fiscale) .... , chiede di partecipare alla procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento, ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare ....
.... (sigla e titolo del settore) presso la facoltà di ....
pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* ....

A tal fine, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 15/1968 e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:

a) di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza presso l'università di provenienza;

b) di essere cittadino ....;

c) di essere in godimento dei diritti civili e politici;

d) di non avere riportato condanne penali (1);

e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

f) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ....;

g) di eleggere quale recapito, agli effetti della presente procedura di valutazione comparativa, in .... c.a.p. .... via ...., n. ...., (telefono ....) riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del recapito medesimo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni (entro il numero massimo previsto) ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data, ...

Firma ....

---

(1) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

00A9330

Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge n. 210/1998 e successive modificazioni e integrazioni ed in applicazione del regolamento relativo alle «Modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna» dell'Università Vita-Salute S. Raffaele e, viste le delibere del comitato amministrativo del 22 giugno 2000 e del consiglio di facoltà del 17 maggio 2000 si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute S. Raffaele sono vacanti tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per i settori scientifico-disciplinari sotto specificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

F12B «Neurochirurgia», un posto.

L'impegno scientifico è il seguente: il candidato deve avere una particolare e continua produzione scientifica nell'ambito della neuroendocrinochirurgia. Dovrà inoltre dimostrare particolare interesse nell'ambito della neurotraumatologia, della neurochirurgia pediatrica e della chirurgia della base cranica.

L'impegno didattico è il seguente: il candidato deve avere una lunga esperienza didattica nei campi coperti dal gruppo disciplinare.

Il numero massimo di pubblicazioni da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle domande è pari a quindici;

F11A «Psichiatria», un posto.

L'impegno scientifico è il seguente: il candidato deve essere particolarmente esperto nei campi della genetica molecolare ed epidemilogica applicata alla clinica dei disturbi dell'umore (con particolare riferimento alla condizione depressiva) per poter sviluppare le tecniche di innovazione diagnostica e psicofarmacologica nella terapia a breve e lungo termine.

Analoga esperienza deve essere presente nel campo della ricerca delle psicosi schizofreniche.

L'impegno didattico è il seguente: il candidato deve aver maturato esperienza didattica nella disciplina della psichiatria.

Il numero massimo di pubblicazioni da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle domande è pari a quindici;

F08A «Chirurgia generale», un posto.

L'impegno scientifico è il seguente: il candidato deve essere particolarmente esperto nel campo della chirurgia epato-bilio-pancreatica con particolare riguardo ai trapianti di pancreas, rene ed isole nel paziente diabetico in modo che si possa realizzare una interazione reciproca con attività similari di ricerca, assistenza ed insegnamento già esistenti in questo Ateneo.

L'impegno didattico è il seguente: il candidato deve avere lunga esperienza didattica nei campi coperti dal gruppo disciplinare.

Il numero massimo di pubblicazioni da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle domande è pari a quindici.

Possono partecipare all'espletamento della procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento i professori di prima fascia inquadrati nei settori scientifico-disciplinari oggetto del presente avviso, appartenenti ad università statali o ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato. I candidati dovranno aver prestato servizio presso la sede universitaria di provenienza per almeno tre anni accademici. La domanda può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa al posto anzidetto (si veda allegato *A*), redatte in carta libera nonché ogni ulteriore atto o documento utile ai fini della valutazione comparativa, dovranno essere indirizzati al preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute S. Raffaele e trasmessi all'Ufficio affari generali - Via Olgettina, 58 - 20132 Milano (direttamente, a mezzo fax o a mezzo posta), entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* (fax n. 02/26433803).

Alle domande nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza dell'Università di provenienza, dovranno essere allegati:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni (entro il numero massimo sopra indicato) ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660.

Ai fini della valutazione comparativa dei candidati, il consiglio di facoltà deve prendere in considerazione tutti i titoli degli aspiranti al trasferimento.

Il consiglio di facoltà valuta la personalità scientifica del candidato con riferimento al *curriculum* scientifico complessivo, ai titoli espressamente dichiarati, alle pubblicazioni e ai lavori presentati.

Per valutare le pubblicazioni scientifiche si tengono in considerazione i seguenti criteri:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

b) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso;

c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare.

Per i fini di cui sopra è possibile fare ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono, in ogni caso, titoli, se dichiarati, da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

a) l'attività didattica svolta in corsi ufficiali delle università;

b) i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri;

c) altre attività accademiche istituzionali;

d) l'attività in campo clinico, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;

e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore previa delibera del comitato amministrativo su proposta del consiglio di facoltà e decorre di norma dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico come previsto dall'art. 6, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

Il decreto rettorale di nomina è notificato a tutti i candidati entro venti giorni dall'emanazione.

Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di trasferimento, il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei titoli dichiarati all'atto della domanda anche attraverso dichiarazione di cui all'art. 2 della legge n. 15/1968 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e/o art. 4 della legge n. 15/1968 e art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio affari generali e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa ai fini del trasferimento.

Per quanto non previsto dal presente avviso si applica quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento recante: «modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché i trasferimenti e la mobilità interna» dell'Università Vita-Salute S. Raffaele che può essere consultato presso l'ufficio affari generali - Via Olgettina, 58 - 20132 Milano.

ALLEGATO *A*

Al preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute S. Raffaele - Via Olgettina, 58 - MILANO

Il/La sottoscritt... ....
nat... a .... il ....
residente in .... (provincia di ....)
via ...., n. ...., c.a.p. ....,
codice di identificazione personale (codice fiscale) ....
chiede di partecipare alla procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento, ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare ....
.... (sigla e titolo del settore)
presso la facoltà di ....
pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* ....

A tal fine, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 15/1968 e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:

a) di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza presso l'università di provenienza;

b) di essere cittadino ....;

c) di essere in godimento dei diritti civili e politici;

d) di non avere riportato condanne penali (1);

e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

f) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ....;

g) di eleggere quale recapito, agli effetti della presente procedura di valutazione comparativa, in ....
c.a.p. .... via ...., n ....,
(telefono ....) riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del recapito medesimo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni (entro il numero massimo previsto) ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa;

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data, ...

Firma ....

(1) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

00A9331

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa sociale E. Mancipa S.C.A.R.L.» soc. coop. a r.l., in Trento.

Con deliberazione n. 866 del 3 luglio 2000, la giunta regionale ha nominato commissario liquidatore della «Cooperativa sociale E. Mancipa S.C.A.R.L.» soc. coop. a r.l. con sede in Trento, via S. Martino n. 85, il dott. Mariano Zanolli con studio in Trento, via Pozzo n. 30, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2540 del codice civile, e 194 e seguente del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione del dott. Pasquale Mazza, con studio in Trento, via Grazioli n. 27, incompatibile con tale incarico.

00A9340

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Levico Terme promozioni» soc. coop. a r.l., in Levico Terme

Con deliberazione n. 862 del 3 luglio 2000, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Levico Terme promozioni» soc. coop. a r.l. con sede in Levico Terme, via Dante, 23, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del dott. Maurizio Scozzi con studio in Trento, Via Maffei, 1.

00A9341

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651164/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.